

***REGOLAMENTO
DEL
SERVIZIO COMUNALE
DI
PROTEZIONE CIVILE***



Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°29 del 22-09-2003

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

TITOLO I

PREMESSA legislativa

Vista la [Legge 24 febbraio 1992, n. 225](#) che istituisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile e con essa i compiti di grande responsabilità nei confronti delle Autorità di Protezione Civile, ad in particolare ai Sindaci, dove ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della citata legge che cita testualmente: "*All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le Amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono...*". Il Comune essendo protagonista della Protezione Civile diventa automaticamente il soggetto più coinvolto (art. 15) che, in caso di emergenza, supporta nell'immediato gli oneri maggiori e diventa automaticamente l'Ente maggiormente responsabile. Il servizio di protezione civile non si svolge solo in casi di emergenze particolari, ma va espletato anche in attività di previsione e prevenzione, d'altronde [l'articolo 54 della Legge 142 del 1990](#) ricorda che i trasferimenti dello Stato ai Comuni servono a garantire i servizi locali indispensabili che devono essere finanziati con le entrate fiscali dei Comuni. Il D.L. 30/12/92, n. 504 (riordino della finanza degli Enti Pubblici), all'[articolo 36](#) stabilisce l'assegnazione ai Comuni di contributi ordinari annuali destinati al finanziamento dei servizi indispensabili, ai sensi dell'[articolo 54 della Legge 142/90](#), (ora testo unico 267/200) mentre all'[articolo 37](#) descrive i servizi indispensabili come quelli che rappresentano le condizioni minime di organizzazione dei servizi pubblici locali che sono diffusi sul territorio con caratteristiche minime di uniformità. In attuazione dell'[articolo 37](#), il [DM 28/05/93 \(individuazione dei servizi indispensabili dei Comuni\)](#), all'[articolo 1](#) stabilisce che tra i servizi indispensabili sono compresi, anche, i servizi di protezione civile, pubblica sicurezza e pronto intervento. Il servizio di Protezione Civile non va dunque inteso come emergenza, ma costituisce un servizio continuativo nel tempo ai sensi della [Legge 225/92](#).

Il quadro normativo appena esposto rivela che, già prima della "Bassanini", i Comuni si sarebbero dovuti dotare di un ufficio di protezione civile in grado di fornire un servizio organico stabile, senza soluzione di continuità (*ininterrottamente*). Le attività di previsione, prevenzione e gestione degli interventi sono ribadite in maniera inequivocabile nel [Dlgs. 31/03/98 n. 112](#), nel quale s'intuisce il potere conferito all'Autorità locale (*il Sindaco*) nell'adozione dei provvedimenti urgenti. Se potevano esistere dei dubbi sul dualismo di competenza tra Sindaco e Prefetto, la [Legge 265/99](#) sancisce il dovere esclusivo del Sindaco di informare tempestivamente la Popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse alle esigenze di protezione civile.

Anche nella normativa precedente alla 225/92 e precisamente il [DPR 66/81](#), (*Regolamento di attuazione della Legge 996/70, quasi trascurato nonostante sia ancora in vigore*), il ruolo del Sindaco veniva chiarito nei tre seguenti articoli:

- Art. 3: il Sindaco quale Ufficiale di Governo è organo ordinario di protezione civile.
- Art. 16: Il Sindaco quale Ufficiale di Governo è organo locale di protezione civile. Esso provvede con tutti i mezzi a disposizione agli interventi immediati, dandone subito notizia al Prefetto (*Lo stesso contenuto della 225 ma con un chiaro ed esplicito riferimento al ruolo di Ufficiale di Governo piuttosto che a quello di Capo dell'Amministrazione*).

– Art. 36: Allorché occorra informare le popolazioni di situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile, vi provvede il Prefetto, che si avvale dei mezzi tecnici da individuarsi nei piani provinciali di protezione civile, e, in caso di urgenza, il Sindaco.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento del servizio comunale di protezione civile allo scopo di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli impianti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, ai sensi della materia legislativa di seguito riportata : legge 8.12.1970, n. 996, del D.P.R. 6.2.1981, n. 66, della legge 8.6.1990, n. 142, della legge 24.2.1992, n. 225, e del D.L.gs 31.3.1998, n. 112 e del D.L.gs 18.08.2000 n. 267 e la legge 09.11.2001 n. 401 ed infine leggi regionali 11 aprile 1985, n: 37 e 6 agosto 1999, n° 14. (normativa P.c.)

Legge 21-11-2000, n.353 e legge regionale 28-10-2002, n. 29 (normativa antincendio boschivo)

Legge 11-08-1991, n.266 e Legge 08-02-2001, n. 194 (normativa volontariato)

Ed in particolare viste:

- La legge 225/92, istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile, ed in particolare l'art. 15 affida le competenze e le attribuzioni al Sindaco quale autorità di protezione civile;
- nel D.Lg.vo 112/98 sono elencate le funzioni attribuite ai Comuni in materia di protezione civile da attuarsi anche in forma di cooperazione tra i Comuni (art. 108 lettera c punti 3 e 6);
- L'art. 30 del D.Lg.vo. n° 267/200 prevede che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni determinanti i comuni e le province possono stipulare tra loro apposite convenzioni;
- L'art. 30 comma 4 dello stesso Decreto prevede la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti delegati;
- La Legge Regionale 11 aprile 1985, n: 37 - Istituzione del servizio di Protezione Civile della Regione Lazio;
- Vista la Legge Regionale 6 agosto 1999, n° 14 - Organizzazione nelle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo - Titolo IV – Territorio ambiente ed infrastrutture - Capo IX Protezione Civile - Art. 134 (Funzioni e compiti dei Regioni) - Art. 135 (Funzioni e compiti delle Province) - Art. 136 (Funzioni e compiti dei Comuni);
- Vista la Delibera di GIUNTA Regionale – 29 febbraio 2000, n° 569 - Approvazione sistema integrato di protezione civile regionale, con istituzione dei centri operativi intercomunali ed individuazione dei centri operativi comunali e di coordinamento provinciali e regionali. La quale individuava l'area omogenea di intervento denominata zona 15° comprendente i comuni di ALBANO LAZIALE, ARICCIA, CASTEL GANDOLFO, GENZANO DI ROMA, LANUVIO e NEMI individuando presso il Comune di Albano Laziale la sede del C.O.I.

Per il conseguimento delle finalità del servizio comunale di protezione civile, il Sindaco promuove e coordina le attività e gli interventi dell'amministrazione comunale, nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia di protezione civile.

Al verificarsi di eventi calamitosi o di ipotesi di rischio emergente nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco dovrà coordinare i propri interventi con gli altri organi di protezione civile per fronteggiare l'emergenza o per prevenire l'insorgenza di gravi danni all'incolumità delle persone e dei beni pubblici e privati.

Art. 2 - Le attività e le funzioni di protezione civile.

Il servizio comunale di protezione civile utilizza le risorse umane e materiali disponibili nel territorio comunale per lo svolgimento delle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

In particolare esso provvede ad attuare le sottoelencate attività e/o interventi di protezione civile:

- a) la predisposizione e l'aggiornamento del piano comunale di protezione civile in armonia con piani nazionali, regionali e provinciali;
- b) l'elaborazione di piani di intervento per il soccorso alla popolazione e per il rapido ripristino dei servizi pubblici;
- c) l'approntamento di un centro operativo comunale per la raccolta delle informazioni e dei dati di rilevamento, dotata di adeguati sistemi informativi e apparati di telecomunicazioni;
- d) l'acquisizione di attrezzature, mezzi e materiali di soccorso e di assistenza finalizzate alla logistica e al pronto intervento in fase di emergenza;
- e) l'adozione di tutti i provvedimenti amministrativi per l'approntamento delle risorse per far fronte all'emergenza e assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- f) l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali o di specifici accordi tra Enti;
- g) la formazione di una moderna coscienza della protezione civile attraverso la promozione di programmi ed interventi educativi rivolti alla popolazione scolastica;
- h) l'avvio di una efficace attività di formazione e addestramento per i volontari che prestano la loro opera nell'ambito del gruppo comunale volontario di protezione civile ove esistente e/o delle organizzazioni di volontariato operanti e riconosciute;
- i) l'attivazione di iniziative di formazione e aggiornamento del personale comunale coinvolto a vario titolo nelle attività di protezione civile.

Le suddette attività e/o interventi di protezione civile si svolgono in ambito comunale secondo le modalità stabilite dal presente regolamento nel rispetto delle direttive degli Organi competenti in materia di protezione civile.

Art. 3 - Modalità di attuazione delle attività di protezione civile.

Il servizio comunale di protezione civile, nel rispetto di quanto previsto dai piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile, provvede all'esecuzione delle attività di protezione civile di cui al precedente art. 2 attraverso una struttura comunale permanente composta da:

- a) il comitato comunale di protezione civile;
- b) l'ufficio comunale di protezione civile;

c) il gruppo comunale volontario di protezione civile;

Le attività sopra descritte possono essere promosse e realizzate anche mediante forme associative e di cooperazione fra Enti locali previste dal D.L.gs 18.08.2000 n. 267.

In particolare dette attività di protezione civile potranno essere svolte attraverso accordi o da apposite convenzioni tra gli Enti interessati contenenti le modalità di attuazione, le forme di consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Tali forme di cooperazione possono essere altresì realizzate con organizzazioni di volontariato presenti nel territorio e che abbiano acquisito una specifica competenza in materia di protezione civile.

In caso di utilizzo del Gruppo Comunale, al di fuori del territorio di competenza, il Sindaco dovrà chiedere l'autorizzazione al Prefetto o ad altri Organi competenti.

TITOLO II

IL COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 4 - Costituzione del comitato comunale di protezione civile.

E' istituito il comitato comunale di protezione civile, che si compone come segue:

- a) dal Sindaco o Assessore delegato, che lo presiede;
- b) dal Segretario comunale;
- c) dal Dirigente o Responsabile dell'ufficio comunale di protezione civile;
- d) dal Comandante o Responsabile della polizia municipale;
- e) dal Dirigente o Responsabile dei servizi tecnici;
- f) dal Coordinatore del gruppo comunale volontario di protezione civile.

Fanno parte inoltre al comitato comunale, ove esistano, il Comandante della stazione dei Carabinieri, il Comandante del distaccamento dei Vigili del Fuoco, il Direttore sanitario di aziende ospedaliere con servizio 118 e il Delegato comunale della Croce Rossa Italiana o loro rappresentanti.

I membri del comitato, in caso di assenza o impedimento, sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni vicarie.

Le riunioni del comitato avranno luogo nella Sede Municipale o in altra sede che sarà indicata negli avvisi di convocazione, almeno due volte all'anno.

Il Sindaco può, di volta in volta, convocare alla seduta del comitato esperti o rappresentanti di enti ed organizzazioni che abbiano una specifica competenza in materia di protezione civile.

Art. 5 - Attribuzioni del comitato comunale.

Il comitato comunale di protezione civile sovrintende e coordina i servizi e le attività di protezione civile, nell'ambito delle competenze assegnate al Comune dalla normativa vigente. In particolare ad esso sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) sovrintende al puntuale rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento;
- b) sovrintende all'acquisizione dei dati e informazioni per la formazione e/o aggiornamento del piano comunale di protezione civile ed alla predisposizione della mappa di rischio;
- c) sovrintende alla formazione degli elenchi e/o inventari delle risorse disponibili, nonché al loro aggiornamento;

- d) sovrintende alla gestione dell'ufficio di protezione civile ed alle attività di formazione e addestramento del gruppo comunale volontario di protezione civile;
- e) sovrintende alla fornitura e agli acquisti di mezzi e materiali di protezione civile, esercitando il controllo periodico dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del servizio;
- f) promuove ed incentiva le iniziative idonee alla formazione di una moderna coscienza di protezione civile, specialmente nei riguardi degli alunni della scuola dell'obbligo;
- g) elabora le formule per allertare la popolazione nelle situazioni di emergenza o di rischio emergente, nel rispetto delle disposizioni emanate dagli altri organi di protezione civile;
- h) vigila sul corretto adempimento dei servizi di emergenza da parte delle strutture comunali di protezione civile.

TITOLO III ***LE STRUTTURE OPERATIVE***

Art. 6 - L'ufficio comunale di protezione civile.

E' istituito l'ufficio comunale di protezione civile quale struttura organizzativa cui sono attribuiti in modo continuativo i servizi ordinari e di emergenza di competenza comunale.

Detto ufficio cura tutti gli adempimenti necessari per assicurare un corretto funzionamento dei servizi di protezione civile, nel puntuale rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

L'ufficio è dotato di mezzi ed attrezzature idonee per la costituzione di una banca dati. A tal fine tutti gli uffici comunali sono tenuti a fornire tempestivamente i dati richiesti, ed ogni ulteriore collaborazione che si rendesse necessaria per fronteggiare l'emergenza o il rischio emergente.

Nei casi di emergenza il Dirigente o Responsabile del servizio dovrà assicurare il funzionamento dell'ufficio in via permanente, anche mediante la turnazione degli addetti, garantendo l'espletamento della necessaria attività amministrativa e di supporto organizzativo per fronteggiare l'emergenza. Dovrà inoltre curare i rapporti con le organizzazioni di volontariato presenti nel territorio comunale secondo le direttive degli organi competenti.

Il Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, sovrintende alle attività dell'ufficio il quale ad esso dipende direttamente, e adotta al verificarsi dell'emergenza, tutti i provvedimenti che si rendono necessari per garantirne il funzionamento.

Art. 7 - Compiti dell'ufficio comunale di protezione civile e titoli del responsabile.

All'ufficio comunale di protezione civile sono attribuiti i seguenti compiti:

- 1) cura la predisposizione e l'aggiornamento degli atti costituenti il piano comunale di protezione civile;
- 2) cura i rapporti con il gruppo comunale volontario di protezione civile e con gli altri Enti ed organizzazioni che sono preposti al servizio di protezione civile;
- 3) cura la raccolta e l'aggiornamento dei dati concernenti:

le strutture sanitarie, assistenziali e ausiliarie, utilizzabili in caso d'emergenza;
gli edifici e le aree di raccolta della popolazione evacuata e l'installazione di attendamenti e strutture accessorie;

le imprese assuntrici dei lavori edili stradali, con l'indicazione dei mezzi e dei materiali di cui dispongono;

le ditte esercenti attività di produzione, lavorazione e/o commercio di ferramenta, materiale da cantiere o da campeggio, apparecchi o mezzi di illuminazione;

- 4) cura la gestione della sala operativa, nonché della banca dei dati concernenti la protezione civile;
- 5) cura le procedure amministrative per l'acquisto dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del servizio comunale di protezione civile, anche mediante la collaborazione di altri uffici comunali;
- 6) cura le procedure amministrative per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di addestramento e formazione tecnico-operativa dei volontari di protezione civile, avvalendosi a tal fine degli organi tecnici a ciò preposti;
- 7) cura le attività di formazione e aggiornamento del personale addetto ai servizi di protezione civile, attraverso la partecipazione a corsi, seminari, esercitazioni nonché la promozione di iniziative specifiche rivolte alla popolazione.
- 8) Gestisce gli specifici capitoli di Bilancio Comunale, affidati dal piano economico di gestione, relativamente all'intervento di protezione civile in esso compreso anche la gestione del volontariato, sia per quanto riguarda le spese di gestione ordinaria oltre che le spese di investimento.

Per i punti di cui ai numeri 6 e 7 si seguiranno le procedure previste dalla legge 225/92.

I compiti di gestione e la responsabilità del procedimento concernenti il servizio comunale di protezione civile sono attribuiti ad un dirigente o funzionario nominato dal Sindaco con specifico provvedimento, il quale per la natura dell'ufficio che è comandato a dirigere, deve possedere i seguenti requisiti: esperienza e professionalità tecnica, amministrativa e contabile delle amministrazioni pubbliche, aver effettuato presso la presidenza del consiglio dei ministri Dipartimento di Protezione Civile uno dei corsi di specializzazione dalla stessa tenuti da minimo 80 (ottanta) ore, aver partecipato come funzionario pubblico o come volontario a minimo 3 (tre) emergenze nazionali attestata dai COM presso i quali si è prestato servizio.

Art. 8 – Centro Operativo Comunale di protezione civile.

Alle dipendenze dell'ufficio comunale di protezione civile è costituito il centro operativo comunale cui fanno capo i sistemi comunali di informazione e rilevamento dati, allo scopo di assicurare:

- l'acquisizione e il costante aggiornamento dei dati concernenti la previsione e la prevenzione delle cause di possibili calamità o catastrofi;
- il tempestivo collegamento con gli uffici competenti in materia di protezione civile, onde consentire l'afflusso e la trasmissione di segnalazioni, dati e informazioni rilevanti per l'adozione degli interventi di emergenza.

Detto centro dovrà essere dotato dei mezzi e materiali ritenuti necessari per garantire l'operatività dello stesso, quali ad esempio:

- dal piano comunale di protezione civile, nonché dai piani provinciali e regionali di emergenza;
- di carte topografiche dei territori comunale, provinciale e regionale;

- di apparecchiature ricetrasmittenti in dotazione ai radioamatori autorizzati per la trasmissione dei dati e quant'altro che assicurino il collegamento diretto con le sale operative degli organi di protezione civile;
- di amplificatori di voce e relative dotazioni per essere prontamente installati su mezzi comunali atti alla diffusione di comunicati urgenti o di allarme o preallarme alla popolazione;
- di supporti informatici per il collegamento in via telematica con il centro operativo degli organi di protezione civile e con uffici pubblici ed aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità.

TITOLO IV ***CENSIMENTO DELLE RISORSE***

Art. 9 - Censimento delle risorse.

Il piano comunale di protezione civile è il documento di pianificazione delle attività di previsione e prevenzione finalizzate alla salvaguardia della popolazione, del sistema produttivo, del patrimonio artistico e culturale e del funzionamento dei servizi essenziali.

Detto documento deve contenere l'individuazione dei rischi presenti nel territorio comunale, il censimento delle risorse esistenti e la definizione delle operazioni da attuare nel caso si verifichi un evento calamitoso o una situazione di rischio emergente. Nella predisposizione del piano comunale si dovranno inserire i seguenti elementi essenziali:

- a) definizione della struttura comunale di protezione civile (a livello politico-decisionale e tecnico-operativo);
- b) indicazione dei dati riguardanti il territorio;
- c) individuazione dei rischi e delimitazione delle zone potenzialmente interessate da ciascun evento;
- d) trasferimento a livello cartografico dei dati attinenti le risorse, la possibile fonte di rischi prevalenti, le modalità prevalenti;
- e) individuazione della procedura di ricezione delle notizie, verifica, allertamento, comunicazioni;
- f) individuazione delle modalità di intervento raggruppate per tipologie omogenee di rischio (sottopiani di emergenza).

Il piano viene aggiornato annualmente da parte dell'ufficio comunale di protezione civile, esso tiene conto di eventuali ipotesi di rischio che possono interessare il territorio di più comuni contermini, anche nell'ottica del necessario coordinamento degli interventi di emergenza e soccorso.

Il censimento dovrà comprendere le risorse disponibili nel territorio comunale che possono essere utilizzate per fronteggiare l'emergenza.

Il comitato comunale di protezione civile avrà cura di prendere cognizione dell'inventario dei beni e di proporre l'acquisto del materiale, dei mezzi e delle attrezzature ritenute indispensabili per realizzare un'adeguata struttura di protezione civile. A tal fine viene istituito un apposito stanziamento di bilancio per acquisti, forniture, consumi, manutenzioni ed ogni altro onere di gestione del servizio.

Art. 10 - Inventario e custodia dei beni.

L'ufficio comunale di protezione civile avrà cura di effettuare l'inventario dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature assegnati in dotazione al servizio comunale di protezione civile.

Detto ufficio avrà cura inoltre di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di cui trattasi, assicurandone sempre la piena efficienza.

Il materiale facente parte della dotazione comunale di protezione civile dovrà essere periodicamente revisionato per accertarne lo stato d'uso. Nel caso in cui detto materiale risultasse non più utile per l'impiego, si dovrà procedere alla rottamazione dello stesso e alla conseguente cancellazione dall'inventario.

Il Responsabile dell'ufficio provvede alla tenuta del registro inventario e alla custodia dei beni ricevuti in consegna.

TITOLO V ***INTERVENTI DI EMERGENZA***

Art. 11 - Eventi calamitosi. Interventi di soccorso e assistenza.

Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale dovuta all'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone e dei beni, il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della giunta regionale.

Qualora la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza.

Art. 12 - Fase di allertamento.

Il Sindaco, quale autorità locale di protezione civile, provvede con tutti i mezzi a disposizione agli interventi immediati per fronteggiare l'emergenza e ad azionare il sistema d'allarme mediante:

- a) l'urgente convocazione del comitato comunale di protezione civile;
- b) la pronta mobilitazione del gruppo comunale volontario di protezione civile;
- c) la tempestiva attivazione dell'ufficio comunale di protezione civile e del centro operativo comunale;
- d) la immediata informazione agli organi di soccorso e alle strutture sanitarie per gli eventuali interventi di loro competenza;
- e) la pronta mobilitazione del corpo di polizia municipale, eventualmente coadiuvato dalle forze di polizia messe a disposizione dal Prefetto, oltre che alla mobilitazione di tutto il personale dipendente dell'Amministrazione Comunale;
- f) la tempestiva informazione agli altri organi di protezione civile (Prefetto e Presidente della Giunta regionale);
- g) il tempestivo impiego delle strutture e mezzi comunali per l'approntamento della fase di emergenza e per i successivi interventi di soccorso e ripristino;
- h) l'immediato allertamento della popolazione interessata all'evento calamitoso e l'adozione dei necessari provvedimenti previsti dai piani di emergenza.

Art. 13 - Unità comunali di emergenza.

Il Sindaco, ove necessario, provvede, sentito il comitato comunale di protezione civile, alla costituzione delle seguenti unità comunali di emergenza:

- 1) per l'emergenza sanitaria e l'assistenza: per assicurare i primi interventi sanitari e assistenziali con particolare riguardo all'approvvigionamento idrico e alimentare;

- 2) per l'emergenza tecnica ed ecologica: per coordinare gli interventi rivolti alla tutela della incolumità delle persone e prevenire o limitare l'insorgenza di danni alla popolazione e ai beni pubblici e privati;
- 3) per la circolazione ed il traffico: per presidiare e coordinare il traffico nelle zone a rischio facilitando, se necessario, l'esodo della popolazione verso località ritenute più sicure.

Dette unità comunali di emergenza provvederanno, in collaborazione con le unità assistenziali previste dal piano provinciale di emergenza, ad alloggiare i sinistrati e distribuire i soccorsi, nonché ad allestire le strutture di accoglienza.

Le unità di emergenza, sotto la direzione del Comitato comunale di protezione civile, provvederanno ad attuare gli interventi atti a limitare i danni alle persone e alle cose, nonché a fornire l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità o catastrofi.

Esse sono costituite da dirigenti o funzionari comunali in base alle rispettive competenze, nonché da altri soggetti che presentino i necessari requisiti professionali in relazione all'unità in cui verranno inseriti.

TITOLO VI

IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 14 - Finalità del servizio comunale volontario di protezione civile.

Con il presente regolamento si modifica il precedente statuto del gruppo comunale volontario di protezione civile costituito con delibera di consiglio Comunale n° dell 45 del 21-07-1999

Al citato Gruppo Comunale di P.C. possono aderire cittadini di ambo i sessi, in possesso dei requisiti psicofisici necessari, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito del servizio di protezione civile in attività di previsione, prevenzione, nonché di soccorso e di ripristino da calamità o catastrofi.

Il gruppo comunale volontario svolge la propria attività secondo le direttive del Sindaco e degli altri organi di protezione civile, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia.

Art. 15 - Requisiti di ammissione al gruppo.

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco, previo accertamento dei necessari requisiti psicofisici.

L'ammissione al gruppo dovrà essere comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

- avere conseguito la maggiore età, si fatta eccezione per i minori dai 16 ai 18 per i quali dovrà essere espressamente autorizzata l'iscrizione del minore da entrambi i genitori o chi ne esercita la patria potestà;
- di essere idoneo all'attività ed esente da difetti che possono influire negativamente sul servizio;
- essere esenti da condanne penali ovvero di procedimenti penali che siano pregiudizievoli per il servizio;
- svolgere attività non contrastanti con le finalità previste nel presente regolamento;
- essere disponibili a partecipare alle attività di addestramento organizzate dal gruppo, nonché alle attività ordinarie e straordinarie di protezione civile;
- essere disposti a partecipare a interventi di emergenza in caso di attivazione da parte delle autorità di protezione civile così come previsto dal D.P.R.194/2001;

E' possibile l'accesso al gruppo anche ai "volontari del servizio civile" di cui alla legge 64/2001 secondo le modalità e le prescrizioni previste e autorizzate alla citata legge.

Art. 16 – Il Sindaco

Il Sindaco, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 225/92, è autorità comunale di protezione civile assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione. Il Sindaco è il responsabile unico del gruppo comunale di protezione civile e può nominare fra i componenti dello stesso un coordinatore, con compiti di indirizzo e di raccordo tra il sindaco e il gruppo stesso, per le attività di protezione civile.

Art. 17 - Compiti del Sindaco per le attività del Gruppo Comunale

Il Sindaco, Con l'eventuale supporto del Coordinatore del gruppo Comunale, e del Responsabile dell'ufficio Comunale di Protezione Civile. Predisporre ed attua, in prima approssimazione, le seguenti azioni:

- assicurare la partecipazione del gruppo alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);
- garantire turni di reperibilità propri, dell'Ente e dei partecipanti al gruppo comunale; indicare altresì capacità e tempi di mobilitazione;
- curare nel proprio interno l'informazione, la formazione e l'addestramento del gruppo, favorendo la formazione dei volontari in squadre specializzate in relazione ai principali rischi presenti sul territorio, nonché predisporre apposite esercitazioni sul territorio comunale, anche in collaborazione con altri Comuni;
- informare e sensibilizzare la popolazione sui rischi presenti sul territorio e in materia di protezione civile, art. 12 legge 3 agosto 1999 n. 265;
- gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori, utilità fini di protezione civile;
- ogni altra attività ritenuta utile ai fini della protezione civile

Art. 18 – Gruppo comunale in emergenza

Il gruppo comunale di protezione civile, in emergenza, opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti;

Art. 19 - Membri effettivi e aggregati.

I volontari ammessi al gruppo acquisiscono la qualifica di effettivi dopo aver superato con esito positivo il corso di addestramento di base e svolto con diligenza il periodo di prova della durata di sei mesi. Sono esonerati dal periodo di prova coloro che all'atto della domanda presentino un curriculum personale attestante il possesso di specifica professionalità ed attitudine all'attività di protezione civile.

Al gruppo comunale volontario di protezione civile possono far parte, previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo 15, volontari aggregati che svolgano attività di supporto al gruppo, secondo le direttive di servizio impartite dal Coordinatore.

I "volontari del servizio civile" di cui alla legge 64/2001 mantengono il ruolo di aggregati per tutta la loro permanenza, datata per legge in un anno.

Il Comune individua le forme più opportune per dare adeguata informazione e per incentivare l'adesione dei cittadini al gruppo comunale di protezione civile.

I volontari ammessi saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e il ruolo assegnato.

Tale tesserino di riconoscimento dovrà essere posto sulla divisa di servizio durante le attività o manifestazioni addestrative di protezione civile.

TITOLO VII

ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 20 - Organi del gruppo.

Il gruppo comunale volontario è costituito dai seguenti organi:

- il Presidente carica ricoperta dal Sindaco pro-tempore del Comune di Lanuvio
- il Coordinatore
- il Comitato direttivo
- l'Assemblea del gruppo

a) Il Coordinatore:

E' eletto dall'Assemblea dei volontari tra i membri effettivi del gruppo e nominato con decreto del Sindaco.

Il Coordinatore nomina tra i componenti del Comitato direttivo un vice coordinatore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e un segretario scelto tra i componenti dell'Assemblea. Quest'ultimo provvede alla tenuta delle schede individuali di iscrizione dei volontari, nonché al disbrigo della corrispondenza e dagli adempimenti amministrativi che sono necessari per assicurare il funzionamento del servizio

La carica del Coordinatore dura quattro anni e al sua nomina coincide con le elezioni del sindaco, in caso di commissariamento il coordinatore resta in carica fino alle nuove elezioni del sindaco, a termine del mandato il coordinatore può essere riconfermato dall'Assemblea dei Volontari.

Dirige e coordina l'attività del gruppo e dà puntuale esecuzione alle direttive del Sindaco, cui dipende funzionalmente. E' responsabile della corretta tenuta dei mezzi e delle attrezzature affidate in uso al gruppo.

Cura inoltre l'attuazione degli adempimenti previsti dal presente regolamento e partecipa alle riunioni del Comitato comunale di protezione civile.

Il Coordinatore provvede, entro il 31 ottobre di ogni anno, ad inviare al Sindaco il programma delle attività di protezione civile da effettuarsi l'anno successivo. Provvede altresì, entro il 31 marzo a trasmettere una dettagliata relazione sull'attività svolta dal gruppo l'anno precedente.

b) Il Comitato direttivo:

E' costituito dal Coordinatore del gruppo e da quattro membri eletti dalla Assemblea dei volontari.

Il Comitato direttivo ha il compito di formulare le proposte dei piani o programmi annuali delle attività di protezione civile.

Collabora inoltre con l'Ufficio comunale di protezione civile alla promozione ed organizzazione delle iniziative e delle esercitazioni previste dal programma annuale, nel rispetto delle indicazioni e direttive emanate dal Sindaco.

Propone al Comitato comunale di protezione civile l'elenco dei mezzi e delle attrezzature occorrenti per l'addestramento e l'equipaggiamento dei volontari.

Il Comitato direttivo dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Esso viene convocato dal Coordinatore ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque non meno di tre volte all'anno.

c) L'Assemblea del gruppo:

E' costituita da tutti i volontari effettivi iscritti al Gruppo comunale volontario di protezione civile.

All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i volontari aggregati di cui al precedente art. 19.

Essa si riunisce almeno una volta l'anno per iniziativa del Coordinatore in carica o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti. In assenza del Coordinatore o del Vice coordinatore l'Assemblea viene convocata dal Sindaco con avviso scritto almeno cinque giorni prima della riunione, fatti salvi i casi di emergenza.

L'assemblea provvede alla nomina del Coordinatore e dei membri del Comitato direttivo del gruppo e alla approvazione dei piani o programmi annuali delle attività del gruppo.

Formula inoltre indicazioni e proposte al Comitato comunale di protezione civile e collabora con il Coordinatore allo svolgimento delle attività programmate.

L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore in carica o, in caso di assenza, dal vice coordinatore. In caso di assenza di entrambi l'assemblea sarà presieduta dal volontario presente più anziano di età.

TITOLO VIII

ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI E DOTAZIONE DI MEZZI

Art. 21 - Esercitazioni addestrative.

I volontari sono addestrati attraverso varie attività di formazione promosse dagli Organi competenti comunali, provinciali, regionali e nazionali che si avvalgono a tal fine degli Enti addestratori previsti dalla vigente normativa o comunque di figure professionali particolarmente qualificate nei diversi settori della protezione civile.

Sarà cura del Sindaco, sentito il parere del Coordinatore, promuovere le iniziative di addestramento dei volontari che prestano la loro opera nell'ambito del servizio comunale volontario di protezione civile, attraverso l'utilizzo di professionisti ed esperti nelle tecniche di previsione, prevenzione e soccorso.

Il Sindaco promuove ed incentiva la partecipazione dei volontari alle esercitazioni programmate dagli organi comunali provinciali, regionali e nazionali di protezione civile, nonché alle manifestazioni addestrative organizzate da Enti, gruppi od associazioni operanti nel settore della protezione civile.

Art. 22 - Equipaggiamento dei volontari.

Il Comune provvede a fornire a ciascun volontario l'uniforme di servizio da indossarsi esclusivamente per attività del Gruppo di Protezione Civile, previamente autorizzate .

I volontari sono tenuti a portare l'uniforme con dignità e decoro e ne sono responsabili in solido.

Il volontario che cessa la sua attività, qualunque sia la causa, o non frequenti o presti servizio per un periodo superiore a due mesi, è tenuto a restituire tempestivamente (max 5 gg) la divisa di servizio e tutto l'equipaggiamento ricevuti in consegna.

Il Segretario del gruppo avrà cura di tenere aggiornato l'inventario dei materiali e dei mezzi dati in uso ai volontari, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento o disciplinare d'uso.

Art. 23 - Materiali e mezzi in dotazione.

I materiali e le dotazioni affidate al gruppo comunale volontario di protezione civile sono di proprietà del Comune, con vincolo di destinazione d'uso al servizio comunale di protezione civile.

L'impiego dei mezzi e materiali in dotazione al gruppo dovrà essere disciplinato con specifico disciplinare d'uso anche al fine delle responsabilità civili.

La fornitura dei mezzi per il servizio di protezione civile potrà essere effettuata anche attraverso accordi o convenzioni tra Enti locali come previsto dal precedente art. 3.

TITOLO IX

DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI E MODALITA' D'IMPIEGO

Art. 24 - Doveri dei volontari.

I volontari partecipano alle attività indicate nel precedente art. 14 con impegno, diligenza e spirito di collaborazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e delle direttive impartite dal Sindaco e dal Coordinatore del gruppo.

Gli appartenenti al gruppo non possono svolgere alcuna attività contrastante con la finalità del servizio, né possono accettare alcuna remunerazione per la loro opera, il servizio prestato è gratuito.

Nell'espletamento della propria attività di protezione civile, i Volontari hanno il dovere di osservare le norme di comportamento che devono ispirarsi al principio di correttezza e lealtà.

Art. 25 - Diritti dei volontari.

Al gruppo comunale volontario è riconosciuto il diritto di chiedere l'iscrizione al elenco delle organizzazioni di volontariato istituito con D.P.R. 613/94 presso il Dipartimento della protezione civile ottenuto con protocollo AG/14076/VOL del 20-04-2001 oltre che l'iscrizione all'elenco,

Il Gruppo comunale volontario può inoltre chiedere l'iscrizione all'Elenco regionale delle Associazioni ed organizzazioni di volontariato di protezione civile regionale, ottenuto con protocollo 2867/7 del 04-01-1119.

I volontari effettivi possono altresì chiedere l'iscrizione nei ruoli della Prefettura di Roma, secondo le modalità dalla stessa previste.

I volontari sono tenuti a partecipare assiduamente alle attività di addestramento che vengono organizzate dall'Amministrazione comunale o da altri Enti di protezione civile riconosciuti dalla normativa vigente. Essi hanno il dovere di comportarsi con correttezza e lealtà, avendo cura di mantenere in buono stato l'uniforme assegnata loro in dotazione.

Ai volontari effettivi ed aspiranti volontari viene fornita idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile per la partecipazione agli interventi addestrativi di emergenza, soccorso e per ogni altra attività ordinaria o straordinaria di protezione civile debitamente autorizzata dai competenti organi, il relativo onere è a carico del Comune.

Ai volontari impegnati in attività di soccorso o di emergenza, preventivamente autorizzate dai competenti organi di protezione civile, vengono garantiti per il periodo d'impiego i seguenti benefici:

- a) mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;

- b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale;
 - c) copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall'art.4 della legge 11 agosto 1991 n. 266 e successivi Decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
 - d) rimborso delle spese sostenute nelle attività di protezione civile, tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica suddivise in: spese carburante consumato dagli automezzi utilizzati, in conformità all'art.11 del DPR 613/94 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia. Eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave. Altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette;
 - e) ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli omolumenti versati al lavoratore.
- Al volontario è riconosciuto il diritto di recesso, fatto salvo il dovere da parte dello stesso di comunicare per iscritto tale decisione al Sindaco e al Coordinatore del gruppo.

Art. 26 - Sanzioni disciplinari.

Il mancato rispetto del presente regolamento può comportare la sospensione temporanea del volontario con atto del Sindaco, il quale potrà disporre, previo parere del coordinatore, l'applicazione del provvedimento di espulsione dal gruppo in caso di gravi e reiterate violazioni o inadempienze. In ogni caso è garantito al volontario il diritto di essere preventivamente sentito e di far valere le proprie ragioni.

Il volontario ha l'obbligo di provvedere alla restituzione dell'intero equipaggiamento fornito dall'Amministrazione comunale entro 10 giorni dal provvedimento di espulsione.

Art. 27 - Modalità di impiego dei volontari.

Le modalità di impiego del gruppo comunale volontario di protezione civile sono quelle previste dal presente regolamento, dal piano comunale di protezione civile, che dovrà prevedere il piano operativo d'impiego del Gruppo.

Il gruppo dovrà inoltre attenersi alle direttive del Sindaco e del Comitato comunale di protezione civile, osservando le indicazioni operative che verranno di volta in volta impartite dal Coordinatore del Gruppo.

Art. 28 - Interventi in ambito extra-comunale.

Il Sindaco autorizza, su richiesta dei competenti organi di protezione civile previsti dalla normativa vigente, il gruppo comunale volontario di protezione civile ad effettuare interventi addestrativi o di emergenza e soccorso in ambito locale, provinciale, regionale, nazionale o extra-nazionale, anche attraverso la partecipazione a colonne mobili eventualmente costituite da Prefettura, Provincia, e Regione.

TITOLO X ***DISPOSIZIONI FINALI***

Art. 29 - Pubblicità del Regolamento.

Il presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico presso l'Ufficio comunale di protezione civile ed il centro operativo comunale di cui al precedente art. 8.

Copia del presente regolamento viene consegnata ai componenti del gruppo comunale volontario di protezione civile, nonché ai nuovi volontari all'atto dell'iscrizione al gruppo.

Copia del regolamento è inviata ai membri del comitato comunale di protezione civile e ai responsabili degli uffici e dei servizi del comune.

Art. 30 - Entrata in vigore ed abrogazioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di protezione civile, nonché alle circolari e direttive emanate dagli organi comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile.

Il presente regolamento diviene esecutivo nei termini previsti dal vigente Statuto comunale, previa pubblicazione all'Albo pretorio.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogata ogni disposizione con esso incompatibile contenuta in altri regolamenti comunali.

INDICE GENERALE

ART. DESCRIZIONE

	TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
	Premessa Legislativa
1	Finalità del regolamento
2	Le attività e le funzioni di protezione civile
3	Modalità di attuazione delle attività di protezione civile
	TITOLO II - IL COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
4	Costituzione del comitato comunale di protezione civile
5	Attribuzione del comitato comunale
	TITOLO III - LE STRUTTURE OPERATIVE
6	L'ufficio comunale di protezione civile
7	Compiti dell'ufficio comunale di protezione civile
8	Centro Operativo Comunale di Protezione Civile.
	TITOLO IV - CENSIMENTO DELLE RISORSE
9	Censimento delle risorse
10	Inventario e custodia dei beni
	TITOLO V - INTERVENTI DI EMERGENZA
11	Eventi calamitosi. Interventi di soccorso e assistenza
12	Fase di allertamento
13	Unità comunali di emergenza
	TITOLO VI - IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE
14	Finalità del servizio comunale volontario di protezione civile
15	Requisiti di ammissione al gruppo
16	Il Sindaco
17	Compiti del Sindaco per le attività del Gruppo Comunale
18	Gruppo comunale in emergenza
19	Membri effettivi e aggregati
	TITOLO VII - ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE
20	Organi del gruppo
	TITOLO VIII - ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI E DOTAZIONE DI MEZZI
21	Esercitazioni addestrative
22	Equipaggiamento dei volontari
23	Materiali e mezzi in dotazione
	TITOLO IX - DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI E MODALITA' D'IMPIEGO
24	Doveri dei volontari
25	Diritti dei volontari
26	Sanzioni disciplinari
27	Modalità di impiego dei volontari
28	Interventi in ambito extra-comunale
	TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI
29	Pubblicità del Regolamento
30	Entrata in vigore ed abrogazioni